



COMUNE DI LERICI
P R O V I N C I A D I L A S P E Z I A

- Ordinanza n° 30 del 27.05 2004 -

Il Sindaco,

visto l'attuale Regolamento di Igiene e il vigente Statuto Comunale;

visto il T.U. delle Leggi Sanitarie n° 1265 e successive modificazioni;

vista la legge n. 833 del 23/12/1978;

visto l'art. N. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

constatata la diffusa presenza di zanzare nel territorio comunale, compresa la ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*);

viste le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini, negli ultimi anni, di fastidiosi inconvenienti derivati dalla puntura dell'insetto, talvolta con ricorso a cure mediche o al pronto soccorso;

ritenuto di dover tutelare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione delle zanzare, in particolare della ZANZARA TIGRE;

atteso che la lotta alle zanzare è messa in atto dal Comune che ogni anno provvede a commissionare a imprese specializzate interventi di disinfestazione con specifici prodotti antilarvali nei tombini e nelle caditoie posti nelle aree di pertinenza pubblica, ma constatato anche che la strategia di controllo più efficace nella riduzione della popolazione della zanzara è di rimuovere tutta l'acqua stagnante;

considerato che solo con la partecipazione attiva della cittadinanza si ottiene la chiave al relativo successo della lotta all'insetto;

inteso che per esplicitare la tutela si adotteranno esclusivamente strumenti preventivi di profilassi comportamentale e l'impiego di sostanze a basso impatto per l'ambiente;

nel periodo compreso tra la fine del mese di maggio e la fine di ottobre, su tutto il territorio comunale,

VIETA:

- di abbandonare, negli spazi aperti pubblici e privati, rifiuti o oggetti in cui si possano formare raccolte d'acqua stagnante, ovvero vieta l'abbandono di contenitori di qualsiasi natura e dimensione ove possa raccogliersi l'acqua, come: bottiglie, barattoli, lattine, fogli di nylon, buste di plastica, etc.;
- il deposito all'aperto di pneumatici (la quasi totalità' dei focolai di *Aedes albopictus* evidenziati in Italia e' originata in corrispondenza di depositi all'aperto di copertoni - luogo preferito dalla ZANZARA TIGRE); è ammesso lo stoccaggio in esterni solo se i pneumatici sono stati accuratamente svuotati dall'acqua e ricoperti con teli impermeabili o comunque altro sistema idoneo ad impedire l'accesso alle zanzare.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103,29 prevista dall'art. 344 del R.D. 27/07/1934, n.1265.

La Polizia Municipale verrà incaricata di vigilare sulla corretta osservanza della presente ordinanza e di applicare, di conseguenza, le sanzioni previste.

INVITA:

- a non lasciare ristagnare acqua nei sottovasi a meno che negli stessi sia presente un prodotto larvicida;
- a pulire e svuotare giornalmente gli abbeveratoi per animali domestici;
- a igienizzare e controllare periodicamente l'efficienza dei tombini (privati) per la raccolta d'acqua piovana (se presente ristagno è consigliabile usare un trattamento antilarvale con prodotti biologici);
- a effettuare regolarmente la pulizia delle grondaie per eliminare eventuali ostruzioni;
- a introdurre nei vasi che non possono essere rimossi (ad esempio vasi dei cimiteri) filamenti di rame (ne occorrono circa 20 grammi per litro di acqua), o, cosa ottimale, utilizzare vasi di rame;
- a svuotare, dopo l'uso, e tenere capovolti i contenitori per l'acqua (secchi, annaffiatoi, bacili, etc.);
- a introdurre, nelle vasche ornamentali di giardini e interni, pesci notoriamente ghiotti di larve di zanzare come pesci rossi (*Carassius auratus*) e gambusia (*Cambusia affinis*) reperibili facilmente nei negozi di acquari della provincia;
- le aziende agricole o chiunque allevi animali a curare l'efficienza degli impianti e serbatoi;
- i responsabili di cantieri fissi o mobili ad avere cura di non creare ristagni d'acqua per più di 4 giorni (fosse di sterro, vasconi, etc.) e a tenere i serbatoi coperti o a svuotarli giornalmente sul terreno;

- i gestori di attività di rottamazione a tenere asciutti i luoghi dove possa ristagnare acqua; coprire con zanzariere o altro materiale (che non crei avvallamenti) i contenitori (vasche, bidoni, etc.).

RACCOMANDA:

- l'uso di larvicidi

Indicato specialmente a chi ha avuto fastidi nella scorsa stagione e nei luoghi dove non è possibile eliminare il ristagno dell'acqua.

Visto il facile impiego, si consiglia di far ricorso essenzialmente a un larvicida biologico a base di spore di *Bacillus thuringiensis* varietà *israelensis*; si tratta di utilizzare la lotta biologica a cura di un microbo non pericoloso né per l'uomo né per l'ambiente, ma letale per le larve della zanzara. Oppure si può ricorrere ad un larvicida chimico organofosforico a bassa tossicità ambientale totalmente innocuo verso gli organismi non bersaglio. I prodotti sono acquistabili in farmacie o consorzi agrari (riferirsi alle semplici istruzioni d'uso nelle relative schede).

I trattamenti estesi sull'insetto adulto non sono raccomandati poiché costituiscono per l'ambiente e per le persone un rischio di tossicità, anche se eseguiti seguendo tutte le regole; i loro rimedi sono sempre temporanei e palliativi ad un problema che dovrebbe essere affrontato con i trattamenti larvicidi e con gli interventi di bonifica preventiva sopra esposti. Solo in casi di evidente elevata densità di zanzare adulte, con diffuse ed intense reazioni cutanee alle punture oltre alla oggettiva impossibilità di permanere nei luoghi, si ritiene giustificato che il cittadino, nelle proprie pertinenze faccia ricorso a blandi trattamenti adulticidi.

DISPONE:

L'ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l'affissione di manifesti negli appositi spazi a maggior visibilità degli abitati (Lerici, San Terenzo, Pozzuolo, Fiascherino, Tellaro, Pugliola, Solaro, La Serra, Muggiano, Senato) e tramite la diffusione di opuscoli informativi nei luoghi di pubblico accesso (URP comunali, locali pubblici, negozi, stabilimenti balneari, campeggi).

La presente ordinanza, verrà notificata, all'Azienda A.S.L. n° 5 Liguria - Servizio Veterinario e Servizio di Igiene, all'Ente Parco Montemarcello Magra, alla Forza Pubblica e all'Ufficio di Polizia Municipale.

Si provvederà immediatamente all'applicazione dell'ordinanza nelle stesse pertinenze comunali a cura dell'Ufficio Ambiente.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30.

Il Sindaco
Ing. Emanuele Fresco